

COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro)

AREA URBANISTICA

N°8 del registro

Prot. n°6029

Concessioni – Anno 2013

“LICENZA SUPPLETIVA”

OGGETTO: Ditta “Lido San Felice s.a.s. di Macrina Pamela & C.”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO l’art. 24 comma 2 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;

VISTO l’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che subordina la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, all’adozione di un DPCM di individuazione delle c.d. aree escluse rappresentate dai porti e dalle aree di preminente interesse nazionale ove gli organi dello Stato continuano ad esercitare funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale;

VISTO l’art. 01 del d.l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494 del 1993 che individua le seguenti attività aventi finalità turistico – ricreative: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

CONSIDERATO che il conferimento delle funzioni a favore delle Regioni è stato reso operativo dal 01.01.1996, a seguito dell’adozione del DPCM del 21.12.1995 che individua le c.d. aree escluse di competenza statale per esigenze di sicurezza nazionale, della navigazione marittima e di polizia doganale;

VISTO l’art. 105 comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 112/1998 che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 01 gennaio 2002;

VISTO l’art. 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999 che ha stabilito, nell’ambito del potere sostitutivo del Governo, che le funzioni amministrative di cui all’art. 105 comma 2 lett. f) e l) sono esercitate dai Comuni, enti competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime per qualsiasi finalità, tranne che per l’approvvigionamento delle fonti di energia;

VISTA la legge Regione Calabria 3 marzo n. 3 del 2000 che, in attuazione dell’art. 59 del d.P.R. 616/1977, ha mantenuto in capo alla Regione Calabria le sole funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, in attesa della predisposizione dei piani di utilizzo degli arenili;

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. f) del d.lgs. n. 267/2000 che, nel rispetto del principio di separazione tra la sfera politica di indirizzo e controllo e quella gestionale - amministrativa, attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati per legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 che attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio, rinnovo, alla revoca ed alla decadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n. 16066 del 24.10.2007 con il quale le funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative sono state conferite ai Comuni, a far data dal 28 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il PCS del Comune di Montepaone è stato approvato con determina dirigenziale n. 1921 del 29.03.2011 della Provincia di Catanzaro;

PREMESSO che la Ditta Lido San Felice sas di Macrina Pamela & C. con sede in via G. Da Fiore snc Loc. Casinello Montepaone ha presentato istanza di variazione del contenuto della concessione, mediante l’apposito modello D3, avente ad oggetto la variazione dell’attività da Lido San Felice di Macrina Vincenzo alla nuova intestazione San Felice sas di Macrina Pamela & C. con sede in via G. Da Fiore snc Loc. Casinello Montepaone;

VISTA la richiesta del 25.06.2013 acquisita agli atti del Comune nella stessa data con prot. n°5547, con la quale la Signora Macrina Pamela in qualità di legale rappresentante della Ditta Lido San Felice sas di Macrina Pamela & C. con sede in via G. Da Fiore snc Loc. Casinello Montepaone chiede l’unificazione delle concessioni demaniali marittime n°6/2009 e n°3/2012;

VISTO l’atto notarile rep. n.14278 raccolta n. 9221 del 30.05.2013 a firma del Dott. Sebastiano Panzarella notaio in Lamezia Terme;

VISTE l’attestazioni bancaria (mod. F23) del 26.06.2013 di € 4.982,99 e il versamento di € 747,45 in favore della Regione Calabria settore Demanio quale imposta regionale pari al 15% del canone comprovanti il versamento del canone per l’anno 2013 della somma complessiva di € 5.730,44;

VISTE le concessioni demaniali marittime n°6/2009 prot. n°6713 e n°3/2012 prot. n. 6691;

CONCEDE

Alla Ditta "Lido San Felice s.a.s. di Macrina Pamela & C." – P. IVA 03308640790, con Legale Rappresentante e Socio accomandatario Macrina Pamela nata a Catanzaro il 17/09/1981 e residente a Montepaone in Via G. Marconi 13/2;

1. la voltura in suo favore delle concessioni demaniali marittime n°6/2009 prot. n°6713 e n°3/2012 prot. n. 6691;
2. L'unificazione delle concessioni di cui sopra in un'unica concessione demaniale marittima della superficie di metri quadrati 5.501,60 situata nel Comune di Montepaone foglio di mappa n. 17 – p.lle n. 56(part) - 675 (parte) e precisamente sul **Lotto n°15 del Piano Comunale di Spiaggia**, allo scopo di adibirli a posa ombrelloni, sedie sdraio, pedalò, struttura balneare con relativi accessori, previo pagamento del canone complessivo di € 5.730,44 salvo conguaglio se previsto per leggi, regolamenti e/o norme successive alla sottoscrizione del presente atto, da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità fino al **31.12.2020, con limitazione d'uso dell'area pari a mq. 3721,00 non occupata dalla struttura balneare per il periodo 1° giugno / 30 settembre di ciascun anno e della rimanente area di mq. 1780,60 occupata dalla struttura balneare con validità annuale.**

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

- a) alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'amministrazione concedente;
- b) l'amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- c) l'amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- d) nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta del Responsabile dell'Area che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Pretorio del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
- e) qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione;
- f) il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- g) non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- h) dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia locale e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate;
- i) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
- j) il concessionario non potrà iniziare i lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente licenza se prima non avrà ottenuto il titolo abilitativo sotto il profilo edilizio; il nulla osta paesaggistico; l'autorizzazione doganale ed ogni altro permesso, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato e previsto ex legge, nonché l'approvazione del progetto ai fini statici da parte della Regione Calabria Assessorato LL.PP. ex Ufficio Genio Civile;
- k) il concessionario si impegna a sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa;
- l) il canone per la concessione di cui al presente titolo, è determinato sulla base di quanto stabilito dal d.l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494/1993 e ss.mm.ii., nonché dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), e dovrà essere corrisposto in rate anticipate rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato attraverso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT;
- m) la licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene

esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistico-ambientale, doganale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

- n) l'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che laddove siano previste strutture dovrà essere previsto anche il locale WC per disabili;
- o) lo smaltimento delle acque reflue, qualora non esista condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, raccomandandosi la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia;
- p) l'amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa;
- q) le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio dovranno essere dello stesso tipo e colore;
- r) il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di mt. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge;
- s) le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre mt. 5 dalla battigia.

Inoltre il concessionario è obbligato a lasciare libero l'accesso per raggiungere l'arenile anche ai fini di balneazione. A tale fine dovrà predisporre un apposito corridoio della larghezza di almeno 1,50 metri lineari, con l'apposizione di idoneo cartello riportanti la dicitura "CORRIDOIO DI ACCESSO ALL'ARENILE".

Il concessionario dichiara:

1. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dalla ICNC SRL con sede in Catanzaro di annullamento del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Montepaone approvato con determina n°1921 del 29/03/2011 del Dirigente del Settore Urbanistico e Gestione Tecnica del Patrimonio della Provincia di Catanzaro e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali, e/o prodromici;
2. **di esonerare** come con il presente atto **esonera** in caso di eventuale accoglimento da parte del TAR Calabria del ricorso di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Montepaone e gli uffici interessati, da qualsiasi tipo di responsabilità che l'eventuale annullamento di che trattasi potrebbe produrre sulla efficacia della presente concessione.

Copia della presente licenza suppletiva è trasmessa alla Regione Calabria Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio, alla Capitaneria di Porto ed all'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal Legale Rappresentante e Socio Accomandatario Macrian Pamela nata a Catanzaro il 17.09.1981 e residente a Montepaone in Via Guglielmo Marconi n°13/2 C.F. MCRPLM81P57C352G della Ditta Lido San Felice sas di Macrina Pamela & C. con sede in via G. Da Fiore snc Loc. Casinello Montepaone. – P. IVA 03308640790, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Montepaone alla via G. Da Fiore snc Loc. Casinello.

La stessa dovrà essere registrata presso l'Ufficio del Registro di Soverato a cura e spesa del concessionario.

Montepaone, 09.07.2013

Sottoscritto dall'interessato in mia presenza, previo riconoscimento.

Montepaone, 09.07.2013

Il resp. dell'Area.....

Il Concessionario

Il Responsabile dell'Area

F.to (Geom. Francesco Ficchi)

Marca
da bollo
da €
14,62